



Testo vigente, approvato dalla GN CONI del 13.06.2024	Testo proposto, approvato dal Consiglio Federale
<p>Art. 12 – I tesserati</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fanno parte della Federazione e a tale scopo devono essere tesserati:<ol style="list-style-type: none">a) Il Presidente della FIR, i Consiglieri Federali e gli altri dirigenti federali elettivi;b) i membri di organi e commissioni federali nominati dal C.F.;c) il Presidente Onorario ed i Membri Benemeriti;d) il presidente e i dirigenti delle società affiliate;e) i giocatori;f) i tecnici;g) i preparatori atletici;h) i medici sociali;i) i fisioterapistij) i massaggiatori;k) gli arbitri;l) i selezionatori di squadre nazionali;m) i commissari di campo.2. I soggetti di cui alle lettere a), b), n) e o) vengono tesserati dal momento dell'elezione o della nomina; quelli di cui alla lettera c) dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Generale; i soggetti di cui alle lettere d), e), g), h), i) e l) vengono tesserati solo dopo l'affiliazione o la riaffiliazione della società di appartenenza; quelli di cui alla lettera, f) e m) vengono tesserati dal momento dell'inquadramento nelle rispettive qualifiche.3. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico. I requisiti e le procedure per i tesseramenti non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.4. Il tesseramento cessa:<ol style="list-style-type: none">1. per morte del tesserato;2. per mancato rinnovo nei termini previsti dal regolamento;3. per decadenza dalle cariche federali;4. per radiazione dalla FIR.;5. perdita dei requisiti che lo hanno determinato;6. per cessazione dell'affiliato ai sensi dell'art. 10 c. 1.5. I Tesserati sono tenuti ad osservare le norme comportamentali, alle quali espressamente si rinvia, previste dal Codice di Comportamento sportivo emanato dal CONI e dai regolamenti Federali.6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.7. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione nazionale o internazionale.	<p>Art. 12 – I tesserati</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fanno parte della Federazione e a tale scopo devono essere tesserati:<ol style="list-style-type: none">a) i dirigenti federali elettivi;b) il Presidente Onorario ed i membri Benemeriti;c) il Presidente e i dirigenti delle società affiliate;d) i praticanti;e) i giocatori;f) i tecnici;g) i preparatori atletici;h) i medici sociali;i) i fisioterapistij) i massaggiatori;k) gli arbitri;l) gli staff delle squadre nazionali;m) i commissari di campo.2. I soggetti di cui alle lettere a), b), l) e m) vengono tesserati dal momento dell'elezione o della nomina; quelli di cui alla lettera b) dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Generale; i soggetti di cui alle lettere c), d), e), g), h), i) e j) vengono tesserati solo dopo l'affiliazione o la riaffiliazione della società di appartenenza; quelli di cui alla lettera, f) e k) vengono tesserati dal momento dell'inquadramento nelle rispettive qualifiche.3. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico. I requisiti e le procedure per i tesseramenti non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.4. Il tesseramento cessa:<ol style="list-style-type: none">1. per morte del tesserato;2. per mancato rinnovo nei termini previsti dal regolamento;3. per decadenza dalle cariche federali;4. per radiazione dalla FIR.;5. perdita dei requisiti che lo hanno determinato;6. per cessazione dell'affiliato ai sensi dell'art. 10 c. 1.5. I Tesserati sono tenuti ad osservare le norme comportamentali, alle quali espressamente si rinvia, previste dal Codice di Comportamento sportivo emanato dal CONI e dai regolamenti Federali.6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.7. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione nazionale o internazionale.

Art. 34 – Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita: dai Presidenti degli affiliati con sede nel territorio della Regione aventi diritto a voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo degli stessi.
2. I partecipanti all'Assemblea devono essere tesserati alla FIR al momento della celebrazione della stessa.
3. L'Assemblea Ordinaria è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente. L'Assemblea Regionale deve essere tenuta una volta l'anno entro tre mesi dal termine dell'anno sportivo; l'Assemblea Regionale elettiva è indetta il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi olimpici estiva, dopo la celebrazione dell'Assemblea Generale federale.
4. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto appartenenti alla Regione che esprimano, avendone diritto, non meno di 1/3 dei voti ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale deve essere indetta l'Assemblea Regionale in sessione Straordinaria.
5. L'Assemblea è convocata, previa nomina della Commissione Verifica Poteri, dal Presidente Regionale a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della data stabilita. Alla lettera, contenente l'ora, il luogo, la data e l'ordine del giorno è allegata la tabella dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.
6. L'Assemblea Regionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, successiva di almeno due ore, con la presenza di almeno il 35% dei soggetti aventi diritto al voto. Il diritto di voto e quello di partecipazione all'Assemblea sono regolati dall'art. 20 in quanto applicabile.
7. I Presidenti e i Consiglieri Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni o società né direttamente né per delega.
8. L'Assemblea Regionale sia Ordinaria che Straordinaria delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi in assemblea.
9. L'Assemblea Regionale Ordinaria:
 - a. elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Comitato Regionale;
 - b. vota la relazione tecnico-morale e finanziaria del Comitato Regionale predisposta dal Comitato medesimo;
 - c. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
11. L'Assemblea Regionale Straordinaria oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno provvede ad eleggere, con votazioni separate e successive, in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Comitato Regionale, l'intero organo o singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, con le modalità previste dal presente articolo.
12. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Generale della Federazione, in quanto applicabili.

Art. 35 – I Comitati Regionali

1. Il comitato Regionale è istituito nelle Regioni dove esistano almeno dieci società affiliate con diritto di voto presenti nella Regione stessa. In ciascuna delle Regioni con una popolazione residente, rilevata dall' ISTAT, superiore a 1,5 milioni di abitanti, ai fini dell'istituzione del comitato, il numero delle Società affiliate con diritto al voto può essere aumentato dal C.F. proporzionalmente alla popolazione residente fino a un massimo di sessanta Società, tenuto altresì conto della localizzazione geografica, della superficie territoriale, del numero dei capoluoghi di provincia e della densità della popolazione residente.
2. Nelle Province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti organi, Comitato o Delegato provinciale, con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi periferici a livello regionale.

Art. 34 – Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita: dai Presidenti degli affiliati con sede nel territorio della Regione aventi diritto a voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo degli stessi.
2. I partecipanti all'Assemblea devono essere tesserati alla FIR al momento della celebrazione della stessa.
3. L'Assemblea Ordinaria è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente. ~~L'Assemblea Regionale deve essere tenuta una volta l'anno entro tre mesi dal termine dell'anno sportivo;~~ L'Assemblea Regionale elettiva è indetta ~~entro~~ il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi olimpici estiva, dopo la celebrazione dell'Assemblea Generale federale.
4. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto appartenenti alla Regione che esprimano, avendone diritto, non meno di 1/3 dei voti ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale deve essere indetta l'Assemblea Regionale in sessione Straordinaria.
5. L'Assemblea è convocata, previa nomina della Commissione Verifica Poteri, dal Presidente Regionale a mezzo lettera raccomandata ~~od atto equipollente~~ spedita almeno 30 giorni prima della data stabilita. Alla lettera, contenente l'ora, il luogo, la data e l'ordine del giorno è allegata la tabella dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.
6. L'Assemblea Regionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, successiva di almeno due ore, con la presenza di almeno il 35% dei soggetti aventi diritto al voto. Il diritto di voto e quello di partecipazione all'Assemblea sono regolati dall'art. 20 in quanto applicabile.
7. I Presidenti e i Consiglieri Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni o società né direttamente né per delega.
8. L'Assemblea Regionale sia Ordinaria che Straordinaria delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi in assemblea.
9. L'Assemblea Regionale Ordinaria:
 - a. elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Comitato Regionale;
 - b. vota la relazione tecnico-morale e finanziaria del Comitato Regionale predisposta dal Comitato medesimo;
 - c. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
10. L'Assemblea Regionale Straordinaria oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno provvede ad eleggere, con votazioni separate e successive, in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Comitato Regionale, l'intero organo o singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, con le modalità previste dal presente articolo.
11. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Generale della Federazione, in quanto applicabili.

Art. 35 – I Comitati Regionali

1. Il comitato Regionale è istituito nelle Regioni dove esistano almeno dieci società affiliate con diritto di voto presenti nella Regione stessa. In ciascuna delle Regioni con una popolazione residente, rilevata dall' ISTAT, superiore a 1,5 milioni di abitanti, ai fini dell'istituzione del comitato, il numero delle Società affiliate con diritto al voto può essere aumentato dal ~~Consiglio Federale~~ proporzionalmente alla popolazione residente fino a un massimo di sessanta Società, tenuto altresì conto della localizzazione geografica, della superficie territoriale, del numero dei capoluoghi di provincia e della densità della popolazione residente.
2. Nelle Province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti organi, Comitato o Delegato provinciale, con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi periferici a livello regionale.

3. Ciascun Comitato Regionale è retto da un Consiglio che dura in carica quattro anni, che decade comunque alla scadenza del quadriennio olimpico, ed è composto da un Presidente, un Vice Presidente nonché da tre Consiglieri eletti dall'Assemblea Regionale.

4. Il Comitato Regionale:

- a) promuove, propaganda, disciplina la pratica del gioco del rugby nella Regione di competenza, secondo le direttive del Consiglio Federale;
- b) trasmette al C.F., per il prescritto controllo, le delibere assunte dalle Assemblee Regionali per l'elezione del C.R. e ne cura l'esecuzione;
- c) amministra i fondi, erogati dal C.F. per le spese di funzionamento del C.R. medesimo, secondo le direttive del Consiglio Federale;
- d) sottopone all'Assemblea Regionale la relazione tecnico-morale finanziaria della gestione del Comitato;
- e) predispone i piani di spesa ed i rendiconti bimestrali con le relative relazioni, rimettendoli al Consiglio Federale per l'esame e l'approvazione;
- f) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
- g) propone al Consiglio Federale, sentito il parere delle Società interessate, la nomina dei Delegati Provinciali.

5. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 41 - Obbligo della candidatura

1. Coloro che intendono concorrere a cariche elettive federali devono proporsi con le seguenti modalità:

- a) Il candidato alla carica di Presidente Federale deve depositare la propria candidatura almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale nel rispetto delle modalità previste dal R.O. e corredata dalle firme di presentazione di non meno di dieci e non più di venti società aventi diritto a voto, di non meno di dieci e non più di venti tesserati giocatori e di non meno di cinque e non più di dieci di tesserati tecnici;
- b) Il candidato alla carica di Consigliere Federale deve depositare la propria domanda corredata dalle firme di presentazione di non meno di cinque e non più di quindici Affiliati aventi diritto a voto almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e con le modalità previste dal R.O.;
- c) Il candidato per la categoria dei tecnici alla carica di Consigliere Federale deve depositare la propria domanda rispettivamente corredata dalle firme di presentazione di non meno di cinque e non più di quindici tecnici aventi diritto a voto almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e con le modalità previste dal R.O.;
- d) Il candidato per la categoria dei giocatori alla carica di Consigliere Federale deve depositare la propria domanda rispettivamente corredata dalle firme di presentazione di non meno

3. Ciascun Comitato Regionale è retto da un Consiglio che dura in carica quattro anni, che decade comunque alla scadenza del quadriennio olimpico, ed è composto da un Presidente e da un numero di consiglieri, eletti dall'Assemblea Regionale, pari a:

- a) 4, di cui almeno un componente di genere diverso, nelle regioni dove abbiano sede fino a 20 affiliate,
- b) 6, di cui almeno un componente di genere diverso, nelle regioni dove abbiano sede da 21 a 50 affiliate,
- c) 8, di cui almeno due componenti di genere diverso, nelle regioni dove abbiano sede oltre 51 affiliate,

con riferimento all'ultima stagione sportiva del quadriennio.

Nella sua prima riunione utile, il Consiglio Regionale elegge tra i suoi componenti, un Vice Presidente, con il compito di sostituirsi al Presidente in caso di sua assenza o impedimento e un Segretario.

Al fine di garantire il rispetto dell'elezione dei componenti di genere diverso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per l'elezione del Consiglio Federale.

4. Il Comitato Regionale:

- a) promuove, propaganda, disciplina la pratica del gioco del rugby nella Regione di competenza, secondo le direttive del Consiglio Federale;
- b) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo, le delibere assunte dalle Assemblee Regionali per l'elezione del Comitato Regionale e ne cura l'esecuzione;
- c) amministra i fondi, erogati dal Consiglio Federale per le spese di funzionamento del Comitato Regionale medesimo, secondo le direttive del Consiglio Federale;
- d) sottopone all'Assemblea Regionale la relazione tecnico-morale finanziaria della gestione del Comitato;
- e) predispone i piani di spesa ed i rendiconti bimestrali con le relative relazioni, rimettendoli al Consiglio Federale per l'esame e l'approvazione;
- f) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
- g) propone al Consiglio Federale, sentito il parere delle Società interessate, la nomina dei Delegati Provinciali.

5. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 41 - Obbligo della candidatura

1. Coloro che intendono concorrere a cariche elettive federali devono proporsi con le seguenti modalità:

- a) Il candidato alla carica di Presidente Federale deve depositare la propria candidatura almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento Organico e corredata dalle firme di presentazione di non meno di dieci e non più di venti società aventi diritto a voto, di non meno di dieci e non più di venti tesserati giocatori e di non meno di cinque e non più di dieci di tesserati tecnici;
- b) Il candidato alla carica di Consigliere Federale deve depositare la propria domanda corredata dalle firme di presentazione di non meno di cinque e non più di quindici Affiliati aventi diritto a voto almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e con le modalità previste dal Regolamento Organico;
- c) Il candidato per la categoria dei tecnici alla carica di Consigliere Federale deve depositare la propria domanda rispettivamente corredata dalle firme di presentazione di non meno di cinque e non più di quindici tecnici aventi diritto a voto almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e con le modalità previste dal Regolamento Organico;
- d) Il candidato per la categoria dei giocatori alla carica di Consigliere Federale deve depositare la propria domanda rispettivamente corredata dalle firme di presentazione di

<p>di trenta e non più di cinquanta giocatori aventi diritto a voto almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e con le modalità previste dal R.O.</p> <p>e) I candidati alla Presidenza del Comitato Regionale devono depositare la propria domanda corredata dalle firme di presentazione di non meno di tre e non più di dieci Affiliati aventi diritto a voto, di non meno di cinque e non più di dieci tesserati giocatori e di non meno di tre e non più di cinque tesserati tecnici, con sede o residenti nella Regione nella quale si sono candidati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale e nel rispetto delle modalità previste dal R.O.</p> <p>f) I candidati alla carica di Consigliere del Comitato Regionale devono depositare la propria domanda corredata dalle firme di presentazione di non meno di tre e non più di sette Affiliati aventi diritto al voto, con sede nella Regione nella quale si sono candidati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale e nel rispetto delle modalità previste dal R.O.;</p> <p>g) I candidati alla Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti devono depositare la propria domanda corredata dei titoli professionali prescritti nell'art. 30 almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e nel rispetto delle modalità previste dal R.O.</p> <p>2. Ogni Affiliato, tesserato giocatore o tecnico può sottoscrivere una sola candidatura alla Presidenza federale ed un numero di candidature non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere.</p> <p>3. Il numero di sottoscrizioni dei soggetti di cui ai commi precedenti non può comunque superare complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo: <u>per la candidatura alla carica di Presidente Federale</u></p> <p>a) fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;</p> <p>b) da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge il 11% calcolato sul numero restante;</p> <p>c) da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;</p> <p>d) da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si aggiunge il 7% sul numero restante;</p> <p>e) da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.</p> <p>Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se > 0,5 oppure 0 se ≤ 0,5). Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentanti degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto in assemblea.</p> <p>Per le candidature alla carica di Consigliere federale, il numero massimo di sottoscrizioni richiesto viene calcolato sulla base di un decimo degli aventi diritto al voto della propria categoria di appartenenza. Dovrà essere altresì prevista una equa ripartizione delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto che garantisca la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale delle sottoscrizioni stesse.</p> <p>Le presentazioni di cui sopra potranno essere sottoscritte da qualsiasi tesserato atleta o tecnico avente diritto al voto anche al di fuori dei soggetti delegati o rappresentanti in assemblea.</p>	<p>non meno di trenta e non più di cinquanta giocatori aventi diritto a voto almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e con le modalità previste dal Regolamento Organico;</p> <p>e) I candidati alla Presidenza del Comitato Regionale devono depositare la propria domanda corredata dalle firme di presentazione di non meno di tre e non più di dieci Affiliati aventi diritto a voto, di non meno di cinque e non più di dieci tesserati giocatori e di non meno di tre e non più di cinque tesserati tecnici, con sede o residenti nella Regione nella quale si sono candidati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale e nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento Organico;</p> <p>f) I candidati alla carica di Consigliere del Comitato Regionale devono depositare la propria domanda corredata dalle firme di presentazione di non meno di tre e non più di sette Affiliati aventi diritto al voto, con sede nella Regione nella quale si sono candidati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale e nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento Organico;</p> <p>g) I candidati alla Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti devono depositare la propria domanda corredata dei titoli professionali prescritti nell'art. 30 almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento Organico.</p> <p>2. Ogni Affiliato, tesserato giocatore o tecnico può sottoscrivere una sola candidatura alla Presidenza federale ed un numero di candidature non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere.</p> <p>3. Il numero di sottoscrizioni dei soggetti di cui ai commi precedenti non può comunque superare complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo: <u>per la candidatura alla carica di Presidente Federale</u></p> <p>a) fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;</p> <p>b) da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge il 11% calcolato sul numero restante;</p> <p>c) da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;</p> <p>d) da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si aggiunge il 7% sul numero restante;</p> <p>e) da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.</p> <p>Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se > 0,5 oppure 0 se ≤ 0,5). Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentanti degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto in assemblea.</p> <p>Per le candidature alla carica di Consigliere federale, il numero massimo di sottoscrizioni richiesto viene calcolato sulla base di un decimo degli aventi diritto al voto della propria categoria di appartenenza. Dovrà essere altresì prevista una equa ripartizione delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto che garantisca la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale delle sottoscrizioni stesse.</p> <p>Le presentazioni di cui sopra potranno essere sottoscritte da qualsiasi tesserato atleta o tecnico avente diritto al voto anche al di fuori dei soggetti delegati o rappresentanti in assemblea.</p>
---	---